

## APPENDICE PED AL REGOLAMENTO per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità

Il presente documento, edizione 2 - 18 ottobre 2016 è stato approvato dal Direttore.

### 0. STORIA

Questa è l'edizione 2 dell'"Appendice PED al Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità".

### 1. GENERALITÀ

- 1.1 Il presente regolamento integra e, ove necessario, annulla o sostituisce quanto riportato nel "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità".  
Esso si applica al rilascio da parte IGQ di una dichiarazione attestante che il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione soddisfa ai fini dell'emissione da parte dell'organizzazione del certificato di controllo 3.1 secondo l'appendice ZA della norma UNI EN 10204:2004, i seguenti requisiti:
- allegato 1, punto 4.3, comma 3 della Direttiva 2014/63/UE (PED)
  - paragrafo 4.2 della norma UNI EN 764:5 "Attrezzature a pressione - Documentazione di conformità e di controllo".
- Questa dichiarazione viene denominata in seguito "Attestazione PED".
- 1.2 Il rilascio dell'attestazione PED è subordinata alla certificazione IGQ del sistema di gestione per la qualità dell'unità organizzativa dell'impresa richiedente.  
La sua validità corrisponde a quella del certificato del sistema di gestione per la qualità e nell'ambito di tale validità sono previste verifiche di sorveglianza a cadenza annuale in concomitanza di quelle del sistema di gestione della qualità.  
L'attestazione PED può, su richiesta dell'organizzazione, essere rinnovata contestualmente con il rinnovo della certificazione del sistema di gestione per la qualità.
- 1.3 IGQ verifica e documenta che la certificazione del sistema di gestione per la qualità è applicato ai prodotti che vengono messi sul mercato dall'organizzazione con un certificato di controllo 3.1 secondo l'appendice ZA della norma UNI EN 10204:2004.  
Nell'ambito di questa attività l'IGQ opera conformemente alle prescrizioni delle norme europee ed internazionali applicabili.  
L'IGQ è responsabile di tutte le fasi del processo di verifica.  
Tutti gli atti relativi alla pratica di rilascio dell'attestazione vengono svolti da personale competente e qualificato con garanzia di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi da parte dell'IGQ.  
Il rilascio dell'attestazione PED è subordinato al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite.

### 2. PROCESSO DI VERIFICA

Si applica quanto previsto al paragrafo 2 del "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità", con le seguenti precisazioni.

All'atto della domanda l'organizzazione deve indicare i prodotti per i quali intende applicare l'appendice ZA della norma UNI EN 10204:2004.

L'attività di verifica da parte IGQ riguarderà i seguenti requisiti relativi ai prodotti indicati nella domanda:

- a) struttura organizzativa: identificazione delle funzioni responsabili del sistema qualità, delle attività produttive e dei controlli e delle prove;
- b) approvvigionamento semilavorati: identificazione univoca e rintracciabilità ai documenti della qualità;
- c) processo di produzione: disponibilità degli impianti e delle attrezzature per la fabbricazione e per la finitura dei prodotti oggetto di attestazione, compresi, ove applicati, i processi di trattamento termico e loro gestione in accordo alle procedure di sistema qualità;
- d) controllo dei prodotti:

- disponibilità delle apparecchiature e degli strumenti per l'esecuzione dei controlli e delle prove prescritti dalla normativa di riferimento dei prodotti oggetto di attestazione PED e loro mantenimento sotto controllo;
  - esecuzione dei controlli e delle prove in accordo a tale normativa compresa la registrazione dei dati e loro riferibilità ai prodotti controllati;
- e) identificazione dei prodotti: identificazione univoca e rintracciabilità ai documenti di fabbricazione, di controllo e di prova;
- f) documenti della qualità: corretta compilazione dei certificati 3.1 secondo la norma UNI EN 10204 e la normativa di riferimento dei prodotti oggetto di attestazione PED;
- g) apparecchiature e strumenti di prova e di controllo: adeguatezza e mantenimento in controllo;
- h) non conformità, reclami ed azioni correttive: corretta gestione.

### 3. VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 3 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, prevedendo la stessa scadenza della certificazione del sistema di gestione per la qualità.

### 4. SORVEGLIANZA E RINNOVO DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto ai paragrafi 4.1 (Sorveglianza), 4.2 (Rinnovo) e 4.3 (Verifiche senza preavviso) del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

### 5. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 5 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

### 6. MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE

Si applica quanto previsto al paragrafo 6 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*” con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

### 7. PUBBLICAZIONI

Si applica quanto previsto al paragrafo 7 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

### 8. USO SCORRETTO DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 8 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

### 9. SOSPENSIONE DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 9 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

La sospensione della certificazione del sistema di gestione per la qualità comporta l'automatica sospensione dell'attestazione PED.

### 10. REVOCA DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 10 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

La revoca della certificazione del sistema di gestione per la qualità comporta l'automatica revoca della attestazione PED.

### 11. RECESSO DALL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 11 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

### 12. MODIFICHE DEI REQUISITI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE PED

Si applica quanto previsto al paragrafo 12 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell'attestazione PED.

**13. RICORSI E RECLAMI**

Si applica quanto previsto al paragrafo 13 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell’attestazione PED.

**14. RESPONSABILITÀ CIVILE**

Si applica quanto previsto al paragrafo 14 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell’attestazione PED.

**15. ARBITRATO**

Si applica quanto previsto al paragrafo 16 del “*Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione della qualità*”, con riferimento ai prodotti indicati nell’attestazione PED.